REGOLAMENTO (CEE) N. 3685/86 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1986

relativo all'esecuzione di un progetto pilota concernente il controllo integrato del latte e dei prodotti lattiero-caseari al fine di promuoverne la commercializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo a un prelivo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1338/86 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che nella decima comunicazione della Commissione al Consiglio relativa al programma per l'utilizzazione del gettito del prelievo di corresponsabilità nel settore lattiero-caseario per la campagna 1986/1987 è menzionata una riserva, che può essere assegnata ai programmi particolari, qualora l'evoluzione del mercato richieda stanziamenti supplementari o si manifestino nuovi fabbisogni durante lo svolgimento del programma ;

considerando che la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari può essere aumentata migliorando la qualità e predisponendo un regolare ed efficace controllo ; che è quindi opportuno eseguire un progetto pilota concernente il controllo integrato del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

considerando che è raccomandato affidare la responsabilità dell'esecuzione di questa misura a un organismo di uno Stato membro, che dovrà tuttavia comprendere nello studio il controllo negli altri Stati membri ;

considerando che in Danimarca il 91 % del latte viene raccolto da cooperative largamente integrate per quanto riguarda l'amministrazione e l'organizzazione ; che ciò ha consentito di accumulare un'esperienza in materia di controllo ; che è quindi raccomandato di affidare ai servizi competenti danesi la conclusione del contratto ;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, è possibile avvalersi delle esperienze fatte nel quadro del regolamento (CEE) n. 1150/86 della Commissione, del 17 aprile 1986, relativo alla prosecuzione delle azioni di ricerca di mercati all'interno e all'esterno della Comunità previste dai regolamenti (CEE) n. 723/78 e (CEE) n. 1024/78 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In virtù del presente regolamento, è eseguito un progetto pilota concernente il controllo integrato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di promuoverne la commercializzazione.

Il progetto comprende, in particolare :

— il controllo della composizione e della costituzione del latte crudo dal punto di vista batteriologico ed igienico ;

— il controllo della trasformazione del latte ;

— il controllo della composizione, della qualità e della conservabilità dei prodotti ;

— il controllo della commercializzazione.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono finanziabili solo se iniziate dopo il 31 dicembre 1986. Esse devono essere ultimate entro il termine di due anni dopo la firma del contratto conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e comunque anteriormente al 1° gennaio 1990. In casi eccezionali, può essere convenuto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, un termine più lungo, per garantire all'azione in questione un'efficacia massima.

3. Il termine di esecuzione fissato al paragrafo 2 non esclude la possibilità di convenire ulteriormente una proroga se il contraente, prima dello scadere del termine di esecuzione, presenta al servizio competente una domanda in tal senso, comprovando che non gli è stato possibile rispettare il termine inizialmente previsto per circostanze eccezionali che non gli sono imputabili. Tuttavia, tale proroga non può superare sei mesi.

Articolo 2

1. I lavori di ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposti ed eseguiti da istituti di ricerca o organismi che :

a) possiedono la qualifica e l'esperienza necessarie,

b) offrono adeguate garanzie circa il buon esito dei lavori.

Non sono prese in considerazione le proposte fatte da istituti di ricerca o da organismi che si occupano parzialmente o esclusivamente della fabbricazione, della vendita o della promozione di prodotti di imitazione del latte.

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.
(3) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 8.

2. Il finanziamento comunitario è limitato al 75 % delle spese relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3. Le spese generali per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato.

Articolo 3

Gli interessati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, sono invitati a trasmettere anteriormente al 1° gennaio 1987 all'organismo competente della Danimarca proposte particolareggiate concernenti le azioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1.

In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

Articolo 4

1. La proposta completa deve contenere :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la descrizione particolareggiata delle ricerche proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano alla realizzazione dell'azione ;

c) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali ricerche, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;

d) le modalità di pagamento desiderate per quanto riguarda il contributo comunitario conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b) ;

e) l'ultima relazione disponibile sull'attività, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;

b) se è accompagnata dall'impegno di rispettare le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

L'organismo competente esamina le proposte ricevute dal punto di vista della forma e del contenuto. Esso si accerta che le proposte siano conformi alle disposizioni del presente regolamento e chiede agli interessati, se del caso, di completarle.

Articolo 6

1. Previo esame delle proposte l'organismo competente procede a una selezione e conclude il contratto relativo all'azione conforme alle indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1. A tal uopo esso utilizza un contratto tipo conformemente al regolamento (CEE) n. 1150/86.

2. Il contratto di cui al paragrafo 1 deve :

— contenere gli elementi di cui all'articolo 4, in particolare le condizioni di pagamento ;

— essere completato, se del caso, dagli elementi supplementari che risultano dall'applicazione dell'articolo 5.

3. L'organismo competente trasmette alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 1987, una copia del contratto firmato dall'organismo stesso e dall'interessato.

4. L'organismo competente si accerta che vengano rispettate le condizioni convenute, in particolare mediante controlli in loco.

Articolo 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta :

a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare ;

b) ovvero quattro acconti di ugual importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di quattro mesi ; il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può :

— dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora constati segnatamente in occasione dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 4, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo fra la data prevista per il pagamento dell'acconto e il momento in cui l'interessato effettuerà realmente le spese previste ;

— anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considervole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo sono subordinati :

a) alla constatazione da parte dell'organismo competente che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto ;

b) alla trasmissione all'organismo competente della relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e a una verifica delle indicazioni in essa contenute da parte dell'organismo competente.

Tuttavia, su richiesta motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, si può procedere al pagamento del saldo, purché siano state costituite adeguate cauzioni per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario, maggiorato del 10 % ;

c) alla constatazione da parte dell'organismo competente che l'interessato o un terzo, nominato nel contratto, ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

Le cauzioni costituite sono destinate ad assicurare l'esecuzione delle esigenze principali enumerate al paragrafo 3. In caso di incameramento delle cauzioni, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione « Garanzia », segnatamente da quelle che risultano dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione dei lavori, ogni interessato incaricato di eseguire lavori di ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati prevedibili dei lavori stessi, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. L'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di buon fine e un esemplare del rapporto finale per ogni contratto eseguito.

3. I risultati dei lavori non possono essere pubblicati senza autorizzazione della Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente